



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(nominati con delibera del Comitato esecutivo n. 66 del 26/10/2022)

Verbale n. 16 del 22 settembre 2023

Parere sulla proposta di deliberazione al Comitato Esecutivo del Direttore Generale, rimessa via pec in data 17/09/2023 prot. n. 0019204, avente ad oggetto: **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024-2026.**

Il giorno 22 del mese di settembre 2023 alle ore 15,30, in modalità telematica, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera del Comitato Esecutivo n. 66 del 26.10.2022 nelle persone di:

N.	Componente	Qualifica	Presente	Assente
1	Dott. Bruno D'Agostino	Presidente	X	
2	Dott.ssa Rosanna Perrupato	Componente	X	
3	Dott. Vincenzo Pezzulo	Componente	X	

per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione del Direttore Generale al Comitato Esecutivo avente ad oggetto: Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, trasmessa all'organo scrivente a mezzo pec in data 17.09.2023 prot. n.16886, unitamente alla documentazione allegata.

Il Collegio dei Revisori, vista la proposta di deliberazione del Direttore Generale di cui sopra, premesso che:

- la Legge Regionale 12 dicembre 2015, n. 15 „Riordino del servizio idrico campano ed istituzione dell'Ente Idrico campano", ha istituito l'Ente di Governo dell'Ambito regionale, denominato Ente Idrico Campano (E.I.C.), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano;
- con decreto 7 settembre 2018 n. 142 il Presidente della Giunta Regionale ha preso atto che il 14 ottobre 2018 si è completata la costituzione di tutti gli organi dell'Ente Idrico Campano;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e che prevede l'approvazione di un unico schema di bilancio per l'intero triennio;
- con il d.lgs. n. 126/2014 sono state approvate le disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 118/2011 e al d.lgs. n. 267/2000 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il Documento Unico di Programmazione è composto da una sezione strategica ed una sezione operativa



- richiamato:

l'art. 170 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale:

1. Entro il 31 luglio ⁽⁶²⁷⁾ di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015;

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

- considerato che I nuovi schemi di bilancio non prevedono più lo strumento della relazione previsionale programmatica (R.P.P.) secondo il modello approvato con D.P.R. 3 agosto 1998 n. 326 ma che, in luogo di questa, il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio diramato dal Ministero Economia e Finanza (MEF) prevede il Documento unico di Programmazione (DUP), presentato al Consiglio (nel caso specifico al Comitato esecutivo), entro il 31 luglio precedente l'anno di approvazione del Bilancio;

tenuto conto che

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità";
- al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che "il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione".

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in



coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Ogni anno gli obiettivi strategici sono verificati nello stato di attuazione e possono essere opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria. Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce

lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, che costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia intermini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio;

atteso che è necessario procedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 quale documento di programmazione dell'Ente;

esaminato il suddetto documento nelle sue due parti componenti, con particolare riguardo alla normativa di base predisposto dal Direttore Generale con l'ausilio degli uffici finanziari e del personale in forza all'Ente;

visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", così come integrato dal D. Lgs. 126/2014;
- dato atto che tale atto è stato redatto tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme contenute nel vigente ordinamento contabile;
- ritenuto che la presentazione del DUP al Comitato Esecutivo, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui l'Ente intende operare e rispetto alle quali presenterà in Comitato



Esecutivo un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Comitato Esecutivo della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione;

- considerato che il DOP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

l'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 paragrafo 8;
- b) che gli indirizzi strategici delente sono stati individuati in coerenza con le linee programmatiche di mandato;
- e) la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica, con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi che ne fanno parte;
- d) che gli obiettivi dei programmi operativi che l'ente intende realizzare sono coerenti con gli obiettivi strategici;
- e) l'adozione degli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP;

visti, altresì,

- o l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- o il paragrafo 8 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- o il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili così come integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- o il vigente Statuto dell'ente;
- o il vigente Regolamento di Contabilità.;
- o il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art 49, comma 2 del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., espresso dal Responsabile Finanziario, dott. Giuseppe Giannetti;
- o il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., espresso dal Direttore Generale, Dott. Giovanni Marcello

tenuto conto che

- mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;
- a) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione,



esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche dell'Ente e con la programmazione operativa e di settore.

Alle ore 17.30 la seduta è tolta; il presente verbale viene successivamente inserito nell'apposito registro, previa acquisizione della firma di ciascun componente.

Letto, confermato e sottoscritto.

LI, 22 settembre 2023

Il Collegio dei Revisori

Dott. Bruno D'Agostino

Dott.ssa Rosanna Perrupato

Dott. Vincenzo Pezzulo

